

**COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA**  
**Provincia di MESSINA**



**N°78 Reg.**

**Del 10/05/2011**

**COPIA DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**OGGETTO: Referendum Popolari previsti dall'art. 75 della Costituzione di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011. Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda di coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale. Determinazione degli spazi per la propaganda elettorale indiretta.**

L'anno duemilaundici il giorno **dieci** del mese di **maggio** alle ore **10,00** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

<b>Sig. PETTINATO Francesco</b>	<b>Sindaco</b>
<b>Sig. MASTROENI Santo</b>	<b>Assessore</b>
<b>Sig. DI FRANCESCO Domenica</b>	<b>Assessore</b>

**Non sono intervenuti: Sig. Citraro Vice-Sindaco e Sig. De Stefano Assessore**

**Presiede - Sig. PETTINATO Francesco - SINDACO**

**-Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Arcoraci Annamaria**

**Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.**

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

**Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, recepito dalla L.R. n° 48/91, e sostituito con l'art. 12 della L.R.30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto, che non è mero atto di indirizzo, hanno espresso:**

<b>- il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere</b>	<b>favorevole</b>
<b>- il Responsabile di ragioneria qualora comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, per la regolarità contabile, parere</b>	<b>favorevole</b>

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 23/03/2011, pubblicato nella G.U.R.L. – serie generale n. 77 del 4/04/2011, è stata fissata la data del 12 e 13 Giugno 2011 per le Elezioni dei Referendum popolari previsti dall'art. 75 della Costituzione,

Vista la legge 4 aprile 1956, n.212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla legge 24 aprile 1975, n.130;

Visto il telefax prot. n. 81/11/Ref del 26/04/2011 e n. 94/11/Ref del 27/04/2011 del 26/04/2011 della Prefettura di Messina – Ufficio elettorale

Dato atto che in ogni Comune, per ciascun centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti devono essere stabiliti speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione di stampati, dei giornali murali o d'altri e dei manifesti di cui al I e II comma dell'Art.1 della Legge 212/1956;

Accertato che il numero degli spazi è stabilito, per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente secondo la tabella indicata nell'art.2, secondo comma, della citata legge n.212/1956 e che qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini e che l'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti del calcolo del numero minimo e massimo degli spazi prescritti per ogni centro abitato;

Visti gli artt. 42 e 48 del D.L.GS. 267/2000;

Recepito il parere di regolarità tecnica di cui all'art.49 – I comma – del D.L.gs n.267/2000;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Visti gli allegati pareri favorevoli richiamati come sopra;

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente,

### DELIBERA

1. Di stabilire, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l'ubicazione degli spazi da destinare alla propaganda elettorale dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e i comitati promotori dei Referendum che partecipano *direttamente o indirettamente* alla competizione medesima;

Centri abitati			Spazi stabiliti	
N.	DENOMINAZIONE	POPOLAZIONE Residente n.1123	N.	UBICAZIONE
1	Fondachelli	---	1	Frazione Chiesa
1	Fantina	---	1	Frazione Ruzzolino

2. Di delimitare gli spazi da destinare alle affissioni per la propaganda elettorale indiretta secondo le misure di cui all'art. 1, comma 2, della Legge 212/56, ossia di m. 2 di altezza e di m. 4 di base, essendo la popolazione residente nel Comune di n. 1123 abitanti;
3. DI DARE ATTO che gli spazi da destinare alle affissioni per la propaganda elettorale per i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e per i richiedenti il Referendum avranno le dimensioni previste dall'art. 3, comma 2, della legge 212/56 e saranno ripartiti in tante sezioni quante saranno le richieste pervenute.

Stante l'urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi favorevoli, dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo,